



Proposta n. 1478 / 2019

PUNTO 20 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 15/10/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1490 / DGR del 15/10/2019

OGGETTO:

Disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita. Deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 10 aprile 2013. Individuazione delle fattispecie di autorizzazione soggette alla conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Assente
	Cristiano Corazzari	Assente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Giuseppe Pan	Presente
	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO MARCATO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SVILUPPO ECONOMICO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita. Deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 10 aprile 2013. Individuazione delle fattispecie di autorizzazione soggette alla conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si integrano le vigenti disposizioni regionali in materia di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita individuando le fattispecie di autorizzazione soggette al nuovo procedimento di conferenza di servizi semplificata previsto dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 10 aprile 2013 si è provveduto a disciplinare il procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 *"Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"*.

Come noto, l'istituto della conferenza di servizi, introdotto con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, consiste in un modulo procedimentale nel quale convergono le valutazioni di competenza delle Amministrazioni interessate per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento e costituisce una delle principali espressioni di semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa, allo scopo di assicurare un più efficace svolgimento dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne il settore relativo al commercio, la suddetta disciplina regionale del procedimento di conferenza di servizi si applica nel caso di autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici; essa prevede il coinvolgimento necessario del Comune, della Provincia e della Regione, chiamati ad esprimere ciascuno le valutazioni di competenza in ordine ai profili commerciali, urbanistici, edilizi ed ambientali che ordinariamente sottendono all'insediamento e allo sviluppo delle strutture commerciali di maggiore dimensione.

La vigente disciplina regionale prevede lo svolgimento di una seduta di conferenza di servizi istruttoria per l'esame generale della domanda di autorizzazione presentata dal soggetto interessato, nonché lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria la cui deliberazione, assunta a maggioranza delle Amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio con il parere favorevole della Regione, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita. I termini di conclusione del procedimento di conferenza di servizi sono fissati in novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, mentre i termini generali di conclusione del procedimento di autorizzazione sono fissati in centoventi giorni.

Con il decreto legislativo 30 giugno 2015, n. 127, emanato in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, meglio nota come *"legge Madia"*, lo Stato ha provveduto ad integrare la disciplina del procedimento di conferenza di servizi di cui alla citata legge n. 241 del 1990, introducendo nuove modalità di svolgimento e, in particolare, all'articolo 14 bis, la conferenza di servizi cosiddetta *"semplificata"* o *"asincrona"*. Secondo detta nuova modalità di svolgimento le valutazioni di competenza delle singole Amministrazioni competenti vengono formulate nell'ambito di un parere reso al responsabile del procedimento entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dell'istanza del soggetto interessato, fatta salva l'eventuale sospensione del termine per l'acquisizione di documentazione integrativa. Scaduto il predetto termine l'amministrazione



precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi entro il termine di cinque giorni lavorativi, secondo le modalità stabilite dal citato articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990.

L'ordinario e più complesso procedimento di conferenza di servizi cosiddetta "simultanea" o "sincrona" si applica in via residuale a tutte le fattispecie in cui sia ravvisata dal responsabile del procedimento, o dalle altre amministrazioni partecipanti, la particolare complessità delle determinazioni da assumere.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 1503 del 25 settembre 2017 e n. 1064 del 31 luglio 2018 si è provveduto a recepire nell'ordinamento regionale le citate disposizioni statali in materia di conferenza di servizi, rimanendo tuttavia salve le disposizioni procedurali regionali contenute nelle normative regionali di settore.

Al riguardo si evidenzia che i procedimenti di conferenza di servizi per le grandi strutture di vendita, successivi all'entrata in vigore delle citate disposizioni statali, si sono sinora svolti secondo la metodologia della conferenza simultanea in quanto si è rilevata la particolare complessità delle determinazioni da assumere, trattandosi di interventi relativi a strutture commerciali di maggiore dimensione e destinati ad avere significativi impatti sul territorio.

Ciò premesso, sulla base della prassi amministrativa maturata in materia, si ritiene tuttavia che vi siano particolari fattispecie di autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita che possono essere disciplinate con il procedimento di conferenza di servizi semplificata previsto dal citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 stante l'obiettivo minore impatto generato sul contesto territoriale di riferimento. Pertanto, per il perseguimento delle anzidette finalità di semplificazione e razionale gestione del procedimento che assicurino una più celere risposta alle istanze presentate dai soggetti privati, si propone di integrare le vigenti disposizioni in materia di conferenza di servizi per le grandi strutture di vendita, di cui alla menzionata deliberazione giuntale n. 455 del 2013, prevedendo le seguenti fattispecie autorizzatorie per le quali può trovare applicazione l'anzidetto regime procedimentale della conferenza di servizi semplificata:

1. ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura senza modifiche di natura edilizia, ossia tramite l'utilizzo della superficie adibita per altre finalità di tipo commerciale (magazzini, uffici, servizi etc.);
2. ampliamento della superficie di vendita in misura non superiore al 30 per cento della superficie autorizzata;
3. trasformazione di tipologia da grande struttura di vendita in forma di esercizio singolo a grande struttura di vendita in forma di grande centro o parco commerciale, come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera g), punti 1 e 2 della legge regionale n. 50 del 2012.

Nel contempo si ritiene necessario assicurare il mantenimento dell'attuale disciplina del procedimento di conferenza di servizi in forma simultanea per le ulteriori fattispecie autorizzatorie disciplinate dalla normativa regionale, quali l'apertura, l'ampliamento in misura superiore al trenta per cento della superficie autorizzata e il trasferimento delle grandi strutture di vendita, stante la particolare complessità che ordinariamente caratterizza le predette tipologie di intervento.

Si ritiene altresì necessario, per le medesime ragioni di complessità, mantenere l'ordinario procedimento di conferenza di servizi simultanea per le fattispecie oggetto di accordo di programma tra Comune, Provincia e Regione ai fini della realizzazione degli interventi commerciali cosiddetti "di rilevanza regionale" ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 50 del 2012.

Rimane altresì ferma, come previsto dalla richiamata normativa statale, la facoltà di ciascuna delle Amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio al procedimento di conferenza di servizi per le grandi strutture di vendita, di richiedere direttamente l'applicazione del modulo procedimentale di conferenza simultanea, ovvero nel caso in cui in sede di conferenza di servizi semplificata emergano questioni di particolare complessità.

Sul piano operativo si propone quindi l'integrazione della disciplina del procedimento di conferenza di servizi dettata dalla citata deliberazione giuntale n. 455 del 2013 introducendo un'apposita disposizione



concernente il procedimento di conferenza di servizi semplificata, come indicato nell'**Allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 455 del 10 aprile 2013, n. 1503 del 25 settembre 2017 e n. 1064 del 31 luglio 2018;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, conseguentemente, l'integrazione della disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 10 aprile 2013, con le disposizioni in materia di conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, come previsto nell'**Allegato A** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel





All' allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 10 aprile 2013 dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Articolo 11 bis

Conferenza di servizi semplificata

- 1. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita senza modifiche di natura edilizia, di ampliamento della superficie di vendita in misura non superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, nonché in caso di trasformazione di tipologia da grande struttura di vendita in forma di esercizio singolo a grande struttura di vendita in forma di grande centro o parco commerciale, come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera g), punti 1 e 2 della legge regionale, trova applicazione il modulo procedimentale della conferenza di servizi semplificata, come disciplinata dal presente articolo.*
- 2. La conferenza è indetta dal responsabile del procedimento entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione. A tal fine comunica alla Provincia, o alla Città Metropolitana di Venezia, e alla Regione:*
 - a) l'istanza e la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 7;*
 - b) l'attestazione in ordine alla validità, ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b).*
- 3. Ciascuna Amministrazione partecipante a titolo obbligatorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni; la richiesta di integrazioni determina la sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.*
- 4. Ciascuna Amministrazione partecipante a titolo obbligatorio, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza o della completa documentazione in caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 3, esprime il parere di competenza. Il parere è formulato in termini di assenso o dissenso e indica, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificare se sono relative a un vizio derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.*



30a135ad



5. *La mancata comunicazione del parere entro il termine di cui al comma 4, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti previsti dal medesimo comma 4, equivalgono ad assenso senza condizioni.*
6. *Scaduto il termine di cui al comma 4 il responsabile del procedimento adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva del procedimento di conferenza; provvede altresì al rilascio del provvedimento finale entro i successivi quindici giorni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 in materia di onere per la sostenibilità territoriale e sociale.*
7. *In caso di parere negativo formulato dalla Regione o, a maggioranza, dalle altre amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio alla conferenza di servizi, il responsabile del procedimento adotta, entro il termine di cui al comma 6, la determinazione di conclusione negativa della conferenza. La determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il responsabile del procedimento trasmette alle amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate dal soggetto richiedente nel termine di dieci giorni dal ricevimento della determinazione conclusiva della conferenza. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è indicato nel provvedimento finale di diniego adottato dal responsabile del procedimento entro il termine di quindici giorni dal ricevimento delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al citato articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 per la presentazione delle osservazioni.*
8. *Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, il responsabile del procedimento può procedere direttamente, anche su richiesta delle altre Amministrazioni o del soggetto richiedente da avanzarsi nel termine di quindici giorni, all'indizione della conferenza di servizi in forma simultanea secondo le modalità stabilite all'articolo 11. A tal fine il responsabile del procedimento acquisisce dalla Regione il calendario della seduta di conferenza di servizi ai sensi degli articoli 10 e 11. I lavori della conferenza si concludono nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione commerciale, ai sensi dell'articolo 11, comma 4.*
9. *La conferenza è altresì indetta in forma simultanea ai sensi del comma 8 nell'ipotesi in cui sopravvengano questioni di particolare complessità nel corso della conferenza di servizi in forma semplificata; a tal fine il responsabile del procedimento indice la conferenza, sulla base del calendario stabilito dalla Regione, entro il termine di dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4. I lavori della conferenza si concludono nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione commerciale, ai sensi dell'articolo 11, comma 4.*



30a135ad



10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle fattispecie soggette alla procedura di accordo di programma per la realizzazione di interventi commerciali di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale."



30a135ad

